



## RISOLUZIONE OIV-OENO 526-2016

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'USO DI METODI PROPRIETARI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DALL'OIV

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Visto l'articolo 2, paragrafo 2 iv, dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

Su proposta della Sottocommissione "Metodi di analisi",

CONSIDERANDO il crescente utilizzo di metodi proprietari,

DECIDE di completare la « Raccolta dei metodi Internazionali di analisi dei vini e dei mosti », allegato A – sezione 1 con le disposizioni relative all'uso di metodi proprietari.

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'USO DI METODI PROPRIETARI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DALL'OIV**

#### ***Definizione di un metodo di analisi proprietario***

Ai fini dell'OIV, un metodo di analisi proprietario è un metodo protetto da diritti di proprietà intellettuale volti a prevenire la divulgazione totale delle informazioni riguardanti il metodo e/o per il quale il titolare della proprietà intellettuale abbia limitato l'uso o la diffusione del metodo o dei materiali necessari per il suo funzionamento, di modo che non esista nessuna fonte alternativa per accedervi. Questa definizione non si applica ai metodi soggetti solamente ai diritti di autore.

#### ***Requisiti***

L'OIV richiede che i promotori dei metodi forniscano dati pertinenti alla SCMA e agli altri gruppi di esperti, che permettano di eseguire la valutazione.

In seguito alla valutazione, la SCMA o un altro gruppo di esperti, possono sottoporre i metodi di analisi proprietari, o che si basano su elementi proprietari, all'Assemblea Generale dell'OIV, per la loro approvazione, in accordo con le procedure.

- a) Un metodo proprietario non dovrà essere approvato se si dispone di un metodo di analisi adeguato non proprietario che sia stato approvato o che potrebbe esserlo e che possieda prestazioni simili o migliori. Ciò dovrebbe evitare l'adozione di un approccio che lasci pensare che l'OIV approvi dei metodi registrati a detrimento di altri metodi potenziali. Quando possibile, si dovrà privilegiare l'adozione di criteri metodologici appropriati, rispetto all'approvazione di metodi di analisi proprietari specifici.
- b) Nel rispetto della necessità di una ragionevole protezione della proprietà intellettuale, si dovranno fornire informazioni sufficienti a consentire l'uso affidabile del metodo da parte degli analisti e permettere la valutazione della sua efficienza da parte della SCMA o da altri gruppi di esperti. In alcuni casi, e a discrezione della SCMA o di altri gruppi di esperti, tali informazioni potranno andare oltre i dati concernenti la prestazione, ad

*Esemplare certificato conforme  
Bento Gonçalves, il 28 ottobre 2016  
Il Direttore Generale dell'OIV  
Secretario dell'Assemblea Generale*

*Jean-Marie AURAND*

- esempio includendo dettagli sul principio di funzionamento.
- c) Si dovrebbe dare priorità all'approvazione di quei metodi di analisi in cui i reagenti e/o le apparecchiature siano descritti con un'accuratezza tale da permettere ai laboratori e ad altri fabbricanti di produrli per conto proprio; o in alternativa, dettagliare come procurarsi gli stessi
  - d) Le prestazioni richieste per i metodi proprietari sono e stesse richieste per i metodi non proprietari. I criteri di efficienza devono essere quelli sopra indicati. Se necessario, si dovranno fornire informazioni sull'effetto della variabilità dei reagenti utilizzati sull'efficienza del metodo.
  - e) In seguito all'approvazione, qualsiasi modifica che interessi le prestazioni del metodo dovrà essere riferita alla SCMA o altro gruppo di esperti per essere esaminata.
  - f) Un metodo in cui alcune parti siano coperte da proprietà dovrà essere validato interamente in modo collaborativo secondo le norme OIV che appaiono nell'allegato A della Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti. I risultati di questi studi dovranno essere messi a disposizione della SCMA o altro gruppo di esperti.
  - g) Il fabbricante o chi presenta per la valutazione un metodo proprietario dovrà dimostrare alla SCMA o altro gruppo di esperti che i principi e le caratteristiche fondamentali per l'esecuzione del metodo saranno accessibili a tutte le parti interessate.
  - h) La SCMA o un altro gruppo di esperti può rifiutare di valutare un metodo proprietario nel caso le restrizioni imposte dalla proprietà intellettuale limitino ingiustificatamente la ricerca volta a determinare le proprietà del metodo, la portata della rivendicazione e la validità o lo sviluppo di miglioramenti tecnologici.
  - i) In caso di disponibilità e di approvazione di metodi non proprietari adeguati, si dovrà riesaminare ed eventualmente modificare lo status del metodo proprietario precedentemente approvato.

*Esemplare certificato conforme  
Bento Gonçalves, il 28 ottobre 2016  
Il Direttore Generale dell'OIV  
Secretario dell'Assemblea Generale*

*Jean-Marie AURAND*